

NUOVO MODELLO F24 IN VIGORE DAL 29 OTTOBRE 2007

Il Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2007 ha introdotto e approvato i nuovi modelli di versamento "F24" e "F24 accise", da utilizzare per i versamenti unitari di cui all' art. 17 del D. Lgs 241 del 09.07.1997 e successive modificazioni. Tale provvedimento rende obbligatorio, a tutti i contribuenti che si avvalgono di modalità di versamento telematiche, l' utilizzo dei nuovi modelli F24 e F24 accise, a partire dal 29 ottobre 2007, mentre per i contribuenti che si avvalgono del modello cartaceo l' obbligo scatta dal 01 gennaio 2008.

Pertanto, a partire dal **29 ottobre 2007** il nuovo modello deve essere utilizzato da:

1. tutti i soggetti titolari di partita Iva, tenuti ai versamenti unitari esclusivamente con modalità telematiche;
2. soggetti non titolari di partita Iva che intendano comunque avvalersi delle modalità di versamento on-line.

Per quanto riguarda il modello cartaceo, utilizzabile dai soggetti non obbligati all' invio telematico, ovvero

1. soggetti non titolari di partita IVA
2. soggetti titolari di partita IVA esentati dall' obbligo di esecuzione dei versamenti unitari con modalità telematiche, quali:
 - contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione;
 - soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale;
 - eredi di titolari di partita IVA (per versamenti concernenti la liquidazione dell' attività del de cuius);

- agricoltori esonerati a norma dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72;
- cessazione di partita IVA per versamenti residuali relativi all'attività cessata;
- affitto di azienda da parte di imprenditore individuale (in caso di sospensione della partita IVA);

L'obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 cartaceo è stato differito alla data del **01 gennaio 2008** per consentire agli intermediari della riscossione di smaltire le scorte dei modelli disponibili.

Il nuovo modello di versamento F24 consentirà una più efficiente gestione dei versamenti eseguiti da tutti i contribuenti, soprattutto dei versamenti effettuati dai soggetti responsabili in solido al pagamento ovvero dai soggetti che effettuano il versamento in sostituzione del soggetto debitore, in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all'amministrazione finanziaria.

I modelli sono stati modificati, rispetto al modello di pagamento approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 03 gennaio 2003, sia nel frontespizio che nel testo delle avvertenze. In particolare, nel frontespizio è stato inserito, nella sezione CONTRIBUENTE, un campo dove è possibile indicare il codice fiscale del soggetto coobbligato al pagamento ed il nuovo codice identificativo ovvero:

- **02** - qualora il versamento sia effettuato dal genitore/tutore del contribuente;
- **03** - qualora il versamento sia effettuato dal curatore fallimentare del contribuente;
- **07** - qualora il versamento sia effettuato dall'erede del contribuente.

Inoltre, è stata prevista l'informazione del mese di riferimento nella sezione ERARIO, REGIONI E ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data specifica evidenza in una apposita risoluzione. Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello specificano che, per i versamenti con

cadenza periodica, nel campo "*rateazione/regione/provincia/mese rif.*" dovrà essere indicato il mese di riferimento.

Fair Planning Soc. Coop.

Dott.ssa Rosa Quercia